



COMUNE DI SASSETTA
Provincia di Livorno

Via Roma 15, 57020 SASSETTA
0565/794223 fax 794203

Area 1
Servizio ASSETTO DEL TERRITORIO ED AMBIENTE
Ufficio AMBIENTE E PIANIFICAZIONE

NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE
PIANO STRUTTURALE
(artt. 23 e 24 L.R. n.5/1995)

RELAZIONE DI
CONFORMITA' AL P.I.T.

ai sensi dei 5° e 6° comma della D.C.R. n.12 del 25 gennaio 2000

**"Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale -
Art.7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5"**

adozione con delibera C.C. n.23 del 27/11/2003
integrazioni con delibera C.C. n.17 del 31/05/2005
approvazione con delibera C.C. n.40 del 28/10/2005

Progettazione:

Tecnici incaricati, Prof.Arch. Romano Viviani e Arch. Silvia Viviani

Responsabile Area 1, Geom. Alessandro Guarguaglini

settembre 2003

SOMMARIO

La Relazione di conformità al PIT.....	3
Integrazioni e specificazioni del quadro conoscitivo del PS sulla base del Quadro conoscitivo del PIT e in relazione alle prescrizioni e agli indirizzi contenuti nel PIT	4
Conformità del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai criteri stabiliti nei commi 1, 2 e 3 dell'art.1 del PIT	4
Individuazione delle invarianti strutturali secondo i criteri stabiliti all'art. 14 e con le specificazioni di cui agli artt. 15,16 e 17 del PIT	5
Conformità e specificazioni degli obiettivi e degli indirizzi sulla base di quanto contenuto al Titolo III del PIT	6
Definizione e obiettivi di territorio rurale.....	7
Sistemi infrastrutturali	8
Conformità alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo V e al Titolo VI.....	9
Sistemi e sub - sistemi territoriali	9
Unità territoriali organiche elementari.....	11
Conformità alle misure di salvaguardia del PIT di cui al Titolo VII	12

La Relazione di conformità al PIT

Ai sensi dell'art.1 del P.I.T. il Piano Strutturale di Sassetta contiene il presente documento, inserito fra gli elaborati costitutivi del piano con il titolo: *Relazione di conformità al P.I.T. ai sensi del 5° e 6° comma della D.C.R. n.12 del 25 gennaio 2000 "Approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale - Art. 7 L.R. 16 gennaio 1995, n. 5"*.

Come recitano gli artt.6 e 7 della Normativa di Piano Strutturale che di seguito si riportano, il PS è stato redatto verificandone la conformità al Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) regionale e al Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di Livorno:

Art.6 - Coerenza del piano strutturale con gli obiettivi e le prescrizioni del P.I.T.

1. Il Comune di Sassetta ricade nel sistema territoriale di programma *La Toscana della Costa e dell'Arcipelago*.
2. Considerato che l'intero territorio del Comune di Sassetta può intendersi territorio a prevalente o esclusiva funzione agricola (art.23, comma 2), nel quale ricadono insediamenti definibili rurali, per la loro esiguità in rapporto all'estensione del territorio agricolo, il presente piano strutturale è specificatamente coerente con gli obiettivi relativi al territorio rurale, di cui all'art.12 con le invarianti strutturali, di cui all'art.16, con le prescrizioni per il territorio rurale, di cui agli articoli da 23 a 33 e all'art.56.
2. Gli obiettivi e le prescrizioni di cui al precedente comma sono richiamati nella disciplina territoriale e urbanistica delle invarianti strutturali, di cui al Titolo II, e dei sistemi e sub-sistemi, di cui al Titolo IV della presente normativa.

Art.7 - Coerenza del piano strutturale con gli obiettivi e le prescrizioni del P.T.C.

1. In applicazione di quanto stabilito dal comma 1 e dal comma 2, lettera a), dell'art.24 della L.R. n.5/1995, il piano strutturale di Sassetta è stato formato in coerenza con gli obiettivi e le prescrizioni del P.T.C. della Provincia di Livorno.
2. Per quanto riguarda l'articolazione del territorio in zone, aree e sistemi e le prescrizioni di tutela dell'integrità fisica e identitaria del territorio, sono stati tenuti presenti i relativi contenuti della normativa del P.T.C. Livorno, di seguito elencati e specificatamente richiamati nella presente normativa di piano strutturale:
 - definizione della Tipologia 1 (Tutela), categoria A (Conservazione) e B (Ripristino-Recupero), per ambiti distinti del territorio di Sassetta, costituenti Unità di Paesaggio Rurale (U.P.R.);
 - individuazione delle aree con rilevante funzione ambientale (zone a tipologia agricolo-forestale): ambito delle acque pubbliche, aree boscate, aree delle sorgenti e dei pozzi, zone di interesse storico-artistico, zone di interesse paesaggistico, area naturale protetta di interesse locale;
 - individuazione delle tipologie di attività agricolo-rurali, di protezione territoriale e paesaggistica;
 - definizione di ambiente rurale con funzioni rilevanti di protezione del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni;
 - connotato agricolo-forestale;
 - individuazione delle aree ad indirizzo produttivo misto e delle aree agricole di particolare valore ambientale e paesaggistico;

- prescrizioni di tutela del suolo e delle risorse idriche, di riduzione del rischio idraulico, di contenimento dell'uso delle risorse idriche, di rilevazione della vulnerabilità idrogeologica, di tutela della risorsa idrica sotterranea;
- determinazioni di contenimento dell'uso della risorsa energetica;
- orientamenti per i nuovi assetti edilizi.

Integrazioni e specificazioni del quadro conoscitivo del PS sulla base del Quadro conoscitivo del PIT e in relazione alle prescrizioni e agli indirizzi contenuti nel PIT

Il PS, nella formazione del Quadro conoscitivo, ha tenuto conto di quello del PIT e di quello del PTC, contenendo le integrazioni di dettaglio come richiesto dall'atto regionale. In particolare:

- sono state individuate le risorse naturali e il loro stato negli elaborati del Quadro conoscitivo elencati all'art. 2 della Normativa di PS;
- in materia di difesa del suolo e dai fenomeni alluvionali sono state organizzate e dettagliate le conoscenze richieste dalla D.C.R. 94/85 integrate dagli aspetti idraulici previsti dalla ex D.C.R. 230/94 e richiamate dal PIT;
- le informazioni necessarie per individuare la consistenza e la localizzazione delle superfici boschive come richiesto dal PIT sono contenute nella Tav. 1.1.3 Carta delle aree boscate e dell'uso del suolo, e dette superfici sono disciplinate al punto *Aree boscate*, contenute nell'art. 16 della Normativa;
- sono stati delineati gli elementi per la valutazione degli effetti ambientali nel Titolo III della Normativa;
- sono state date disposizioni in merito alla risorsa idrica e alla vulnerabilità degli acquiferi all'art. 12 della Normativa.

Conformità del quadro conoscitivo del Piano Strutturale ai criteri stabiliti nei commi 1, 2 e 3 dell'art.1 del PIT

Al fine di perseguire lo sviluppo sostenibile il Quadro conoscitivo del Piano strutturale è stato predisposto in funzione del raggiungimento delle finalità della L.R. 5/95, degli atti di programmazione regionale nonché degli indirizzi generali e degli obiettivi assunti dal Consiglio Comunale con l'atto di avvio del procedimento di formazione del Piano Strutturale.

Sono state dettagliate con sopralluoghi e indagini mirate le seguenti conoscenze:

- 1.1 il quadro conoscitivo, consistente nei seguenti elaborati:
 - 1.1.1 relazione
 - 1.1.2 carta delle acque, idrografia, acquedotti
 - 1.1.3 carta delle aree boscate e dell'uso del suolo
 - 1.1.4 carta dei vincoli e dei rischi idrogeologici e idraulici
 - 1.1.5 carta del vincolo paesaggistico

- 1.1.6 carta dei vincoli di P.R.G. non edificandi e delle aree protette
- 1.1.7 carta dell'edificato
- 1.1.8 carta dell'edificato - capoluogo
- 1.1.9 carta delle strade
- 1.1.10 carta del P.R.G. vigente
- 1.1.11 carta delle sezioni di censimento 2001

L'insieme degli obiettivi strutturali e strategici ha costituito il riferimento per il Quadro conoscitivo dal quale sono scaturiti gli obiettivi di sistema territoriale, funzionale, delle infrastrutture e dei servizi.

Il Piano strutturale, data la stretta relazione fra obiettivi, Quadro conoscitivo e disposizioni di piano, può essere variato e integrato a seguito di un aggiornamento o di una verifica del Quadro conoscitivo.

Individuazione delle invarianti strutturali secondo i criteri stabiliti all'art. 14 e con le specificazioni di cui agli artt. 15,16 e 17 del PIT

Il PS di Sassetta considera le invarianti quali elementi di verifica della sostenibilità del piano, e le individua seguendo la definizione generale di esse data dal PIT come *“funzioni e prestazioni ad esse associate riferite alle diverse tipologie delle risorse”*.

Gli artt. 9 e 10 della Normativa, che si riportano di seguito, definiscono le invarianti strutturali e ne stabiliscono vincoli prestazionali, limiti d'uso e discipline urbanistiche, ai successivi artt. dall'11 al 20.

Art.9 - Definizione delle invarianti

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt.14, 15, 16 e 17 del titolo IV del piano di indirizzo territoriale regionale, il piano strutturale individua le invarianti strutturali relativamente alle seguenti tipologie di risorse:

- insediamenti;
- territorio rurale;
- infrastrutture per la mobilità.

2. Per ciascuna tipologia di risorse sono prescritti i vincoli prestazionali, i limiti d'uso e le discipline degli interventi, costituenti salvaguardie di cui all'art.24, comma 2, lettera g) della L.R. n.5/1995.

Art.10 - Invarianti

1. Sono invarianti strutturali da sottoporre a tutela, ai sensi di quanto prescritto dal comma 6 dell'art.5 della L.R. n.5/1995, le seguenti risorse, individuate nel quadro conoscitivo, per le quali nel successivo Capo III sono prescritti le discipline urbanistiche, i vincoli prestazionali ed i limiti d'uso che ne assicurino le funzioni e le prestazioni, in conformità alla definizione di cui al comma 2 dell'art.14 del Piano di Indirizzo Territoriale:

- *il reticolo idrografico*, risultante dal quadro conoscitivo, per il quale vigono le discipline urbanistiche, i vincoli prestazionali e i limiti d'uso di cui al successivo Capo III, costituenti salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *le aree di prevalente e esclusiva funzione agricola*, quali risultano dal quadro conoscitivo, coincidenti con le zone agricole del vigente P.R.G., soggette ai relativi vincoli prestazionali, limiti d'uso e discipline urbanistiche, specificati nel seguente Capo III, costituenti salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *le porzioni di territorio aventi preminente valore paesaggistico*, individuate nel quadro conoscitivo, per le quali nel Capo III seguente si prescrivono i vincoli prestazionali, i limiti d'uso e le discipline urbanistiche, costituenti salvaguardie per quanto disposto alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *le aree boscate*, perimetrare nel quadro conoscitivo, i cui vincoli prestazionali, limiti d'uso e discipline urbanistiche prescritti nel successivo Capo III costituiscono salvaguardie ai sensi della disposizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *il parco di Poggio Neri*, quale risulta dal vigente P.R.G., i cui vincoli prestazionali, limiti d'uso e discipline urbanistiche, prescritti nel successivo Capo III, costituiscono salvaguardie ai sensi della disposizione di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *le porzioni del sistema degli insediamenti aventi valore storico, artistico, ambientale e paesaggistico*, individuate nel quadro conoscitivo, facenti parte del vigente P.R.G., per le quali nel successivo Capo III si prescrivono azioni di tutela costituenti salvaguardie di cui alla lettera g) del comma 2 dell'art.24 della L.R. n.5/1995;
- *il sistema delle infrastrutture di comunicazione stradale*, risultante dal quadro conoscitivo, sottoposto alle discipline urbanistiche, ai vincoli prestazionali e ai limiti d'uso di cui al successivo Capo III;
- *le attrezzature ed i servizi di interesse generale* risultanti dal quadro conoscitivo, soggetti alle discipline urbanistiche, ai vincoli prestazionali e ai limiti d'uso di cui al successivo Capo III.

Conformità e specificazioni degli obiettivi e degli indirizzi sulla base di quanto contenuto al Titolo III del PIT

Rispetto al Titolo III del PIT che contiene gli obiettivi generali ed operativi relativi alle città e agli insediamenti urbani (art 11 PIT), al territorio rurale (art. 12 PIT) e alla rete delle infrastrutture per la mobilità, si identifica l'intero territorio comunale di Sassetta col tessuto rurale (cfr. art. 24, comma 2 della Normativa di PS) e relaziona gli obiettivi e indirizzi del PIT con gli obiettivi generali e specifici di PS.

I contenuti dell'art. 52 della normativa di PS, che si riporta di seguito, sono anche specificazione coerente dei contenuti del Titolo V del PIT, trattato successivamente.

Art.52 - Aree a prevalente e esclusiva funzione agricola

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 7 ed 8 del P.I.T., l'intero territorio comunale di Sassetta è considerato dal presente piano strutturale, un sistema funzionale complessivo di aree a prevalente ed esclusiva funzione agricola, nel quale la presenza insediativa, costituita dall'abitato del capoluogo e da una diffusa ma esigua edilizia sparsa, viene classificata come patrimonio edilizio in ambito rurale.

Pertanto, si applicano all'intero territorio di Sassetta le prescrizioni del P.T.C. della Provincia di Livorno di cui agli articoli 9, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 24, 27, 30, 40 e 44, della relativa normativa, come specificato per tipologie di aree e zone del Capo III del Titolo II - Statuto dei luoghi - della presente normativa.

Tali prescrizioni sono integrate da quanto stabilito nel Titolo II della presente normativa relativamente alle invarianti strutturali e alle strategie e azioni sulle risorse evidenziate nel Titolo IV - sistemi e sub - sistemi territoriali - e nel Titolo VI - unità territoriali organiche elementari.

Definizione e obiettivi di territorio rurale

Ai sensi dell'art 28 della Normativa del PTC si definisce territorio rurale “lo spazio destinato alla coltivazione, alla selvicoltura, alla attività zootecnica, agli insediamenti artigianali, turistico-ricettivi, infrastrutturali e residenziali che nel loro insieme concorrono alla complessità del sistema funzionale rurale”, caratterizzato da “connotati funzionali quali la produzione agricola, la difesa del territorio, del paesaggio e delle sue tradizioni, la presenza di insediamenti residenziali e produttivi”. Il PTC inoltre articola il territorio in Unità di Paesaggio rurali dando loro specifiche in termini di classi e connotati. Il PS fa propri i contenuti e le indicazioni del PTC seguendo le classificazioni di ambiti rurali e di classi di connotato, e in funzione di queste detta indirizzi per l'applicazione della LR 64/95 e successive integrazioni e modificazioni.

Ai sensi del PIT, il territorio rurale è considerato “*luogo di qualificazione dello sviluppo e di ricerca dell'equilibrio tra le attività economiche e le risorse naturali*” (art.12 PIT); le invarianti strutturali per il territorio rurale risultano quelle”funzioni necessarie ad assicurare la salvaguardia delle risorse naturali e la loro riproducibilità, la conservazione attiva, la tutela della memoria collettiva e di testimonianza culturale degli elementi che costituiscono il paesaggio ... la simbiosi con i caratteri di tutela paesaggistico ambientale del territorio toscano delle attività agricole ... (art. 16 PIT); nel territorio rurale si riconoscono tramite gli atti di pianificazione le zone ad esclusiva o prevalente funzione agricola come “ambito di applicazione della Legge regionale n. 64 del 1995”, ritenuta “disciplina idonea a valorizzare e sostenere le realtà e le potenzialità produttive e ambientali del territorio rurale” (art. 23 PIT).

Seguendo le indicazioni del PIT il PS assegna al territorio rurale nelle diverse condizioni e caratteristiche all'interno dei sistemi, sub - sistemi e utoe funzioni ammissibili e condizioni d'uso ritenendolo nell'insieme una risorsa utilizzabile ai fini dello sviluppo produttivo (della filiera agricola e agrolimentare e della filiera turistica) ma non modificabile nelle qualità che si vogliono conservare.

Principali finalità e azioni:

- la tutela e la promozione delle risorse a sostegno dello sviluppo delle attività agricole;
- la tutela delle aree con valori paesaggistici di rarità e bellezza;
- la limitazione della nuova edificazione ai fini del turismo e delle esigenze residenziali, nei limiti delle residualità della pianificazione pregressa;
- l'uso sostenibile delle risorse ai fini dello sviluppo delle attività turistiche compatibili con l'ambiente e con il paesaggio;
- la partecipazione alla formazione del sistema dei parchi della Val di Cornia;
- la conservazione del patrimonio edilizio e dei manufatti.

Le attività integrative a quelle agricole sono specificate nel PS, avendo considerato ammissibili tutte quelle forme di uso e valorizzazione delle risorse che siano riferite ai caratteri tipici della ruralità e del paesaggio rurale locali, che in quanto tali permettano la salvaguardia di saperi e funzioni tipici e nel contempo rispondano a nuove domande e modelli d'uso del territorio, senza con ciò compromettere le risorse stesse.

Si possono intendere attività ammissibili nel territorio rurale:

- attività lavorative di prodotti e materiali tipici,
- attività turistiche che mantengono un forte legame con la ruralità locale
- attività commerciali dei prodotti tipici
- di svago, tempo libero, ricreazione, sport qualificanti l'offerta turistico-ricettiva ;
- attività di didattica, informazione e acculturamento

Sono sempre ammesse attività di difesa del suolo, di tutela del paesaggio agrario, di salvaguardia dei documenti materiali della cultura rurale.

Sistemi infrastrutturali

Obiettivi:

La strategia di governo del PS indica fra gli obiettivi generali lo sviluppo dei servizi e la qualificazione del territorio e per il loro raggiungimento ritiene fondamentale il miglioramento e l'ottimizzazione della rete infrastrutturale.

L'esistenza e l'adeguamento della rete infrastrutturale è anche condizione di valutazione dei programmi e progetti pubblici e privati che potranno essere recepiti dal Regolamento urbanistico.

Le opere di miglioramento della rete si ritengono sempre compatibili tranne in caso di contrasto con vincoli sovraordinati o condizioni di rischio ambientale o limiti di tutela paesistica.

Gli obiettivi generali riferiti a questa risorsa sono riassunti nell'art. 51 della Normativa, che si riporta di seguito e nelle disposizioni di sistema e sub - sistema territoriale:

Art.51 - Reti stradali

1. Il sistema funzionale della mobilità è costituito da un insieme di sistemi di percorsi sul territorio, ciascuno caratterizzato da un ruolo prevalente negli obiettivi di assetto e uso del territorio.

Essi determinano la trama di connessione tra gli elementi areali di paesaggio e di parco: tali elementi coincidono con gli ambiti di sub - sistema e di unità territoriali organiche elementari.

2. La rete stradale principale, di preminente interesse provinciale, è costituita dalle strade del Lodano n.18, dei Quattro Comuni n.18/a, di Bocca di Valle n.329.

Le tre strade rivestono importanza per i rapporti con l'area vasta e per la valorizzazione ambientale e paesaggistica di Sassetta, ai fini dello sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse agli usi agricoli.

Devono essere soggette principalmente a opere di manutenzione e particolare cura deve essere posta alla tutela delle vedute panoramiche che le accompagnano.

3. La strada del Lodano risale con andamento est - ovest la valle centrale del territorio comunale, dal confine con il Comune di Monteverdi Marittimo all'abitato del capoluogo, attraversando pertanto un ambito territoriale di esclusiva funzione agricola.

4. La strada dei Quattro Comuni, di connessione con la Val di Cornia, riveste un alto interesse paesaggistico per le caratteristiche del territorio che attraversa; è posta sul lato sud - occidentale del Comune, dal confine con Suvereto all'abitato del capoluogo.

5. La strada di Bocca di Valle ricade nel settore nord - occidentale del territorio comunale e ha rilevanza per i collegamenti provinciali e per i valori paesaggistici.

6. Alle funzioni di tutela dell'ambiente, di valorizzazione agricola e degli usi del bosco nonché delle attività turistiche, svolte dalla rete stradale principale, concorre anche il sistema delle strade comunali e vicinali, costituente occasione per la fruibilità turistica e ricreativa del territorio.

Conformità alle prescrizioni del PIT di cui al Titolo V e al Titolo VI

I contenuti del PS riportati in precedenza per il territorio rurale e per i sistemi infrastrutturali, sono coerenti anche nei confronti di quanto stabilito al Titolo V Capo I del PIT, (*Sezione II Il territorio rurale, Sezione III La rete delle infrastrutture per la mobilità PIT*).

Le specificazioni per detti sistemi sono date dal PS al Titolo II della Normativa, negli articoli di Statuto dei luoghi, che trattano di aree agricole, di paesaggio e di beni di interesse storico-culturale e documenti materiali della cultura, e in quelli che trattano della rete stradale, oltre che nel Titolo IV (sistemi e sub - sistemi territoriali).

I sistemi funzionali (infrastrutture di mobilità, agricoltura e paesaggi, turismo) sono definiti nell'art. 50 della Normativa, che si riporta di seguito:

Art.50 - Finalità e contenuti dei sistemi funzionali

1. In conformità a quanto stabilito dagli articoli 7 ed 8 del P.I.T., i sistemi funzionali contribuiscono alla interconnessione dei diversi sistemi territoriali locali, attivando e controllando i flussi tra essi.

I sistemi funzionali sono strumentali alla definizione di specifici obiettivi di organizzazione, riordino e infrastrutturazione delle funzioni, delle relazioni e della mobilità di persone, merci, servizi e informazioni nel territorio.

I sistemi funzionali concorrono alla definizione e alla efficacia del territorio, in sé e nelle relazioni con i territori circostanti.

2. Il presente piano strutturale individua i sistemi funzionali di mobilità, dell'agricoltura e dei paesaggi, del turismo.

Sistemi e sub - sistemi territoriali

Quanto alla coerenza e conformità del PS al Titolo V Capo II del PIT riferito ai sistemi territoriali, si evidenzia che il PS contiene la individuazione e la definizione dei rispettivi obiettivi e prescrizioni dei sistemi territoriali agli artt. dal 25 al 49, che rispondono agli obiettivi generali per il sistema della Toscana della costa e dell'arcipelago (sezione III PIT) al quale appartiene il Comune di Sassetta.

In generale, si evidenzia la ricerca di coerenza fra articolazione del territorio in ambiti programmatici operata dai tre atti di pianificazione territoriale PIT PTC e PS, ossia la coerenza fra l'individuazione dei sistemi territoriali di programma o meglio la finalità per la quale si individuano i sistemi territoriali (art. 5 del PIT che identifica i sistemi territoriali di programma ai fini delle strategie generali per il perseguimento dello sviluppo sostenibile e orienta province e comuni a identificare a loro volta sistemi territoriali)), l'individuazione dei sistemi territoriali del PTC e l'individuazione degli ambiti di riferimento per le politiche territoriali del PS, come si evince dalla definizione dell'art. 24 della Normativa, che di seguito si riporta:

Art.24 - Obiettivi strategici d'area: sistemi e sub-sistemi territoriali

1. In relazione alle strategie generali di sviluppo sostenibile, il piano strutturale individua obiettivi strategici d'area, ai quali corrisponde la suddivisione del territorio comunale in sistemi e sub-sistema.
2. Tenuto conto che il piano strutturale classifica l'intero ambito comunale come territorio rurale, le discipline territoriali e urbanistiche, le destinazioni d'uso e le prescrizioni, cogenti nei confronti del regolamento urbanistico, sono stabilite a livello dei sistemi e sub - sistemi territoriali, che per questo motivo sono relativamente piccoli e in relazione al territorio aperto, hanno il ruolo delle unità territoriali organiche elementari (utoe).
3. Sono stati individuati i seguenti sistemi:
 - Sistema Settentrionale;
 - Sistema Centrale;
 - Sistema Meridionale;
 - Sistema Occidentale.

Il Sistema settentrionale è suddiviso nei seguenti sub - sistemi (art. 27)

Art.27 - Sub-sistemi del Sistema Settentrionale

1. Il Sistema Settentrionale è suddiviso nei seguenti sub - sistemi:
 - Sub - sistema delle Piaggette;
 - Sub - sistema della Selvaccia;
 - Sub-sistema dell'Incrociata.

Il Sistema centrale è suddiviso nei seguenti sub - sistemi (art. 33)

Art.33 - Sub-sistemi del Sistema Centrale

- Il Sistema Centrale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:
- Sub-sistema di Pian delle Vigne;
 - Sub-sistema delle Vignole;
 - Sub-sistema del Corsoio.

Il Sistema meridionale è suddiviso nei seguenti sub - sistemi (art. 39)

Art.39 - Sub-sistemi del Sistema Meridionale

1. Il Sistema Meridionale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:
 - Sub-sistema di S. Anna;
 - Sub-sistema di Seripa;
 - Sub-sistema del Bufalaio;

- Sub-sistema di Poggio Neri

Il Sistema occidentale è suddiviso nei seguenti sub - sistemi (art. 46)

Art.46 - Sub-sistemi del Sistema Occidentale

1. Il Sistema Occidentale è suddiviso nei seguenti sub-sistemi:
 - Sub-sistema dei Poggi
 - Sub-sistema Insediativo;
 - Sub-sistema della Salvestrina.

Unità territoriali organiche elementari

Gli artt. 55 e 56 della Normativa di PS che si riportano di seguito, definiscono la costituzione e l'efficacia delle utoe:

Art.55 - Costituzione delle unità territoriali organiche elementari

1. Tenuto presente che il piano strutturale considera rurale l'intero territorio comunale di Sassetta, le discipline territoriali e urbanistiche, le destinazioni d'uso e i vincoli di cui al piano strutturale, e gli indirizzi per il regolamento urbanistico sono specificati per sistema e sub-sistema territoriale.

Le unità territoriali organiche elementari (utoe) vengono pertanto fatte coincidere esclusivamente con le aree insediative del centro capoluogo e delle strutture turistico-ricettive, esistenti e previste dal P.R.G. vigente, quali parti organiche del territorio rurale.

Art.56 - Efficacia delle unità territoriali organiche elementari

1. Per ciascuna unità territoriale organica sono definite le azioni sulle risorse, distinte in azioni di protezione, di gestione delle trasformazioni e di creazione di nuove risorse, con specifica indicazione delle destinazioni d'uso, degli interventi sul patrimonio edilizio esistente e degli incrementi volumetrici di tale patrimonio.

Detta disciplina urbanistica ha valore cogente nei confronti del regolamento urbanistico.

2. Per ciascuna unità territoriale organica elementare (utoe) sono stabilite le seguenti azioni sulle risorse:

- azioni di protezione, mirate al mantenimento integrale della risorsa;
- azioni di conservazione, mirate al controllo e alla gestione degli interventi di usi compatibili, a fini di qualificazione, rivitalizzazione, recupero e ripristino, nel rispetto delle caratteristiche naturali, paesaggistiche, ambientali, morfologiche, strutturali e tipologiche della risorsa;
- azioni di trasformazione della risorsa.

Per ciascuna unità territoriale organica elementare sono altresì stabilite le azioni di creazione di nuove risorse, che si rendano necessarie per perseguire gli obiettivi di piano.

Tutte le tipologie di azioni sopra elencate devono osservare le prescrizioni di vincolo prestazionale e di limite d'uso di cui al Capo III del precedente titolo II, nel rispetto delle invarianti di cui al Capo II del titolo stesso.

3. Gli interventi di nuova edificazione indicati entro le unità territoriali organiche elementari, sono soggetti alle condizioni di intervento e al bilancio ambientale locale di cui al Titolo III della presente normativa; sono inoltre soggetti alle disposizioni di cui all'art. 27 del P.T.C.

I contenuti degli artt. dal 24 al 49 della Normativa di PS riferiti ai sistemi e sub -sistemi territoriali e degli artt. dal 55 al 65 riferiti alle utoe, confermano gli obiettivi generali stabiliti dal PIT per la Toscana della costa e dell'arcipelago con le dovute specificazioni di dettaglio relative al territorio comunale.

- si è già detto in riferimento alla D.C.R. 230/94;
- l'adempimento di cui all'art. 1 della L. 431/85 che il PIT dichiara soddisfatto dall'insieme del PIT e del PTC è recepito dal PS che assume i contenuti del PTC in tal merito e contiene apposita disciplina per il suo contenuto paesistico, di cui al Titolo II della Normativa di PS.

Conformità alle misure di salvaguardia del PIT di cui al Titolo VII

Il Piano Strutturale conferma le misure di salvaguardia di cui al Titolo VII del PIT e precisamente:

- le disposizioni relative alla difesa dai fenomeni alluvionali di cui agli artt. 75,76,77,78,79 del Titolo VII del PIT sono confermate dall'art. 12 della Normativa di PS oltre che dalla tavola della pericolosità idraulica e degli ambiti e dalle relative disposizioni;
- le disposizioni di cui all'art. 80 del Titolo VII del PIT relative alle classi di pericolosità sono state applicate all'intero territorio comunale, integrando le definizioni delle D.C.R. 94/85 con quelle relative al rischio idraulico; le classi di pericolosità sono definite nella tavola della pericolosità geologica;
- le disposizioni di cui all'art.81 del titolo VII Capo III del PIT relativo alla salvaguardia dei beni paesistici e ambientali sono state confermate e specificate dagli artt. 14, 15, 16, 17 e 18 della Normativa di PS.